

(ALLEGATO A)
LINEE GUIDA SMOBILIZZO ROTATIVO DEBITI

PREMESSO CHE

1. il Decreto Legge 29 novembre 2008 n.185 convertito con modificazione dalla Legge 28 gennaio 2009, n° 2, recante *“misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”* ha previsto all’art.9 comma 3 bis norme e misure atte a favorire la certificazione dei crediti finalizzati alle cessioni pro-soluto;
2. in particolare l’articolo 9 comma 3 bis del citato decreto-legge n.185/2008 prevede quanto segue: *“per l’anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133, possono certificare entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile al fine di consentire al creditore la cessione pro-soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto a far data dalla predetta certificazione che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma”*;
3. con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n° 40833 del 19 maggio 2009 sono state disciplinate le modalità di attuazione dell’art. 9 comma 3 bis del Decreto legge n. 185/2008;
4. il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 coordinato con Legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102 ha introdotto ulteriori provvedimenti anticrisi ed in particolare all’art. 9 *“tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”* ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni adottino le opportune misure organizzative finalizzate al tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti in modo da prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie;
5. le misure organizzative da assumersi ai fini del decreto 1 luglio 2009 n. 78 e tesse al tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere adottate entro il 31/12/2009;
6. l’A.S.Re.M. ha accumulato ritardi superiori ai 6 mesi nei pagamenti dei soggetti fornitori di beni e servizi, forniture e appalti;
7. a causa di tale situazione, l’Azienda Sanitaria corre il rischio di essere oggetto di azioni giudiziali promosse da propri fornitori e/o creditori in genere per il recupero dei loro crediti.
8. gli oneri finanziari appesantiscono in modo rilevante il bilancio dell’A.S.Re.M.;

9. è ferma volontà della Regione garantire il rispetto delle disposizioni di legge in materia di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare di consentire al creditore la cessione pro-soluto a favore di banche o intermediari finanziari;
10. le imprese interessate allo smobilizzo dei crediti appartengono a tutte le categorie di creditori per somministrazioni, forniture ed appalti;
11. uno degli strumenti individuati dalla Regione per contrastare il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (in attuazione della Direttiva 2000/35/CE) è rappresentato da una operazione di cessione dei crediti con effetto non novativo.

La cessione dei crediti dovrà essere strutturata secondo le seguenti regole:

- a) Sottoscrizione di un Accordo Quadro tra le associazioni di fornitori o i singoli fornitori, anche per il tramite di un Advisor che agisce in nome e per conto dei fornitori che gli hanno conferito mandato e l'A.S.Re.M., avente ad oggetto le future cessioni dei crediti e la rinegoziazione delle scadenze;
- b) Certificazione dei crediti, che dovrà avvenire secondo le regole di cui alla Legge n. 2/2009 art.9 comma 3-bis e secondo il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n° 40833 del 19/05/2009;
- c) Acquisto pro soluto, da parte dell'Istituto Finanziario indicato dai fornitori o dalle associazioni di fornitori dei crediti certificati da perfezionarsi con cadenza mensile per il periodo di durata della convenzione con previsione di pagamento entro 30 giorni dalla data della cessione del credito certificato da parte dell'Istituto Finanziario che avrà acquistato i crediti;
- d) Determinazione delle modalità di pagamento all'Istituto Finanziario da parte dell'A.S.Re.M. entro 180 giorni dalla data di emissione della fattura con riconoscimento al medesimo Istituto - a far data dal centottantesimo giorno e fino al trecentosessantacinquesimo giorno successivo dalla data di emissione della fattura, qualora tale data sia antecedente alla data di certificazione del credito, ovvero dal centocinquantesimo giorno al trecentotrentacinquesimo giorno dalla data di certificazione del credito - di un interesse pari al tasso EURIBOR 6 mesi rilevato alle ore 11 del secondo giorno lavorativo antecedente la data dell'effettiva certificazione su pagina del circuito Reuters EURIBOR01 e maggiorato di uno spread del 1% annuo;
- e) Riconoscimento di un tasso di mora pari al tasso EURIBOR 6 mesi rilevato alle ore 11 del secondo giorno lavorativo antecedente la data dell'effettiva certificazione su pagina del circuito Reuters EURIBOR01 e maggiorato di uno spread del 3% annuo in caso di pagamento avvenuto successivamente ai termini di cui al punto d) che precede.

- L'A.S.Re.M. pertanto, prende atto che con l'emissione del certificato di debito di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n° 40833 del 19/05/2009 si intende, ora per allora, accettata la cessione del credito ai sensi degli articoli 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 così di fatto determinando la condizione per la quale la cessione avrà effetto nei confronti del debitore ceduto a far data dalla predetta certificazione;
- Il tasso di interesse previsto nell'Accordo Quadro per la dilazione di pagamento concessa all'A.S.Re.M. oltre i 180 giorni, come pure il tasso di mora riconosciuto in via subordinata, oltre i 365 giorni, sono comunque convenienti per l'Azienda Sanitaria, anche tenuto conto delle previsioni della Legge Finanziaria dello Stato 2010, traducendosi in un risparmio della spesa per rinuncia espressa degli interessi passivi maturati sul credito dalla data di emissione della fattura e fino al 180° giorno, rispetto all'ammontare degli stessi che potrebbe essere richiesta dai fornitori ai sensi del D.Lgs. 231/2002;
- I crediti di cui al presente accordo si riferiscono esclusivamente a somministrazione, forniture ed appalti così come previsto dall'art. 9 comma 3 bis del citato decreto legge n. 185/2008, il cui importo dovrà essere superiore a € 10.000,00;
- Ai fini della certificazione del credito l'U.O.C. Bilancio dell'A.S.Re.M. effettuerà tutti i riscontri con gli atti di Ufficio nonché tutte le verifiche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n° 40833 del 19/05/2009, al fine di attestare la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti stessi e dovrà nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza emettere il relativo certificato di debito. In caso di negativo riscontro dovrà rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti dandone tempestiva comunicazione al fornitore.
- Per i motivi sopra indicati, l'A.S.Re.M., la Regione Molise ed i fornitori o le associazioni di fornitori aderenti al presente protocollo d'intesa, anche per il tramite di un Advisor che agisce in nome e per conto dei fornitori che gli hanno conferito mandato, ritengono necessario dare vita ad un'operazione di carattere finanziario che permetta, da un lato di garantire la tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e dall'altro di ridurre l'onere finanziario rappresentato dagli interessi di mora che verrebbero applicati in base alla normativa vigente sui crediti scaduti e non pagati.
- Tra le operazioni finanziarie che consentono di raggiungere il risultato di cui al punto che precede, si è prescelta una operazione di cessione dei crediti vantati dai fornitori ad un Istituto Finanziario indicato dai fornitori o dalle associazioni di fornitori che:
 - soddisfi le esigenze di sollecito pagamento dei crediti vantati dai fornitori;
 - comporti per l'A.S.Re.M. una sostanziale dilazione dei termini di pagamento e l'eventuale applicazione di interessi predeterminati, superati i 180 giorni, comunque inferiori all'importo degli interessi che si applicherebbero ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, riducendo così l'onere a carico delle finanze dell'Azienda Sanitaria.

➤ L'A.S.Re.M. ed i fornitori o le associazioni di fornitori riconoscono che con l'adesione al presente Accordo vengono definite in via preventiva, le modalità di cessione a soggetti terzi dei crediti dei fornitori, così da consentire a questi ultimi di ricevere una pronta liquidazione dei propri crediti.

➤ Con Delibera del Direttore Generale dell'A.S.Re.M. verrà approvato lo schema di Accordo Quadro da sottoscrivere tra i fornitori o le associazioni di fornitori, anche rappresentati da un Advisor che agisce in nome e per conto dei fornitori che gli hanno conferito mandato, e l'Azienda Sanitaria che assume i relativi impegni delegando per la sottoscrizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti il Dirigente Responsabile della U.O.C. Bilancio e rilevazioni contabili.

➤ La certificazione dei crediti dovrà avvenire alle condizioni sopra riportate e secondo il modello allegato (allegato 1), producendo tutta la documentazione comprovante la sussistenza del credito medesimo per ciascun fornitore.

Per tutta la durata del presente Accordo, per ciascun mese, i fornitori o le associazioni di fornitori, anche per il tramite di un Advisor che agisce in nome e per conto dei fornitori che gli hanno conferito mandato, possono cedere all'Istituto di credito indicato, i crediti certificati secondo il modello di certificazione (Allegato 1).

Il modello di certificazione di cui all'allegato 1 è rispondente a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n° 40833 del 19/05/2009 e costituisce parte integrante del presente accordo.

I fornitori o le associazioni di fornitori, anche per il tramite di un Advisor che agisce in nome e per conto dei fornitori che gli hanno conferito mandato, attraverso la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, accettano di ricevere dall'Istituto finanziario individuato, a titolo di corrispettivo delle predette cessioni, il 100% del valore nominale dei crediti ceduti certificati, detratte le commissioni, i costi, e le spese dell'operazione.

I fornitori o le associazioni di fornitori, anche per il tramite di un Advisor che agisce in nome e per conto dei fornitori che gli hanno conferito mandato, attraverso la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si impegnano nei confronti dell'A.S.Re.M. alla rinuncia di qualsiasi azione legale in relazione ai crediti certificati ceduti, ovvero all'esecuzione di provvedimenti eventualmente già ottenuti relativi ai medesimi crediti, nonché alle spese di qualsiasi genere e agli interessi di mora maturati fino al 180° giorno decorrente dalla data di emissione del titolo, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e con reciproco impegno a far sì che i rispettivi legali provvedano alla rinuncia alla solidarietà forense ex art. 68 l.p.f.

I fornitori o le associazioni di fornitori, anche per il tramite di un Advisor che agisce in nome e per conto dei fornitori che gli hanno conferito mandato, attraverso la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si impegnano a offrire supporto e collaborazione all'A.S.Re.M. per la predisposizione dell'istanza di certificazione e per la fornitura di tutta la documentazione comprovante la sussistenza del credito.

I fornitori o le associazioni di fornitori, anche per il tramite di un Advisor che agisce in nome e per conto dei fornitori che gli hanno conferito mandato, attraverso la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si impegnano a fornire, a richiesta delle parti, il

certificato, rilasciato dal Tribunale competente, che attesta che nel quinquennio precedente la data in cui è rilasciato, il fornitore non è stato assoggettato ad alcune delle procedure di cui al R.D. 16/03/1942, n. 267 né che, alla stessa data, sia pendente alcuna istanza di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

- L'U.O.C. Bilancio dell'A.S.Re.M., nell'ambito del processo di certificazione e nei limiti quantitativi del *plafond* mensile messo a disposizione dall'A.S.Re.M., si impegna a riconoscere i debiti (certificare i crediti) relativi alle istanze ed alla documentazione inviata dai fornitori o dalle associazioni di fornitori, anche per il tramite di un Advisor che agisce in nome e per conto dei fornitori che gli hanno conferito mandato, entro **venti giorni** dal ricevimento della stessa istanza ovvero nel medesimo termine rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti stessi. La certificazione dei crediti dovrà essere rilasciata su supporto cartaceo secondo il modello di cui all'Allegato 1.

La certificazione del credito rilasciata dall'U.O.C. Bilancio dell'A.S.Re.M. costituirà espressamente tacita accettazione della relativa cessione ai sensi degli articoli 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 e pertanto la cessione avrà effetto nei confronti del debitore ceduto a far data dalla predetta certificazione che potrà essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio escluda la cedibilità del credito medesimo.

A seguito delle cessioni di cui sopra ed in forza del presente Accordo, l'A.S.Re.M. si impegna a rinunciare, anche ai sensi dell'art. 1248 c.c., ad opporre all'Istituto Finanziario, o suo avente causa, qualsiasi eccezione di compensazione in relazione ad eventuali crediti vantati o che potrebbe vantare l'Azienda Sanitaria nei confronti dei fornitori.

Successivamente al rilascio della certificazione del credito da parte dell'Ufficio di Ragioneria dell'A.S.Re.M., l'Ente stesso, con riferimento ai crediti certificati oggetto delle cessioni, non potrà sollevare alcuna contestazione in relazione alla entità del prezzo, alla qualità, alla quantità e alla tempestività delle relative somministrazioni, forniture ed appalti resi dai fornitori nei suoi confronti e dei suoi aventi causa.

L'A.S.Re.M., a fronte della dilazione di pagamento offerta dall'Istituto Finanziario selezionato, si impegna a pagare all'Istituto Finanziario medesimo, nei limiti del *plafond* mensile a disposizione, l'importo dei crediti scaduti, certificati e ceduti, alle condizioni sopra riportate, specificate altresì nell'Accordo Quadro sottoscritto.

- Per tutta la durata del presente Accordo, i fornitori o le associazioni di fornitori, anche per il tramite di un Advisor che agisce in nome e per conto dei fornitori che gli hanno conferito mandato, si impegnano ad indicare uno o più istituti finanziari disposti a:
 - a) acquistare dai fornitori i crediti scaduti e non pagati certificati da parte dell'A.S.Re.M.;
 - b) a stipulare contratti di cessione aventi ad oggetto i crediti scaduti e non pagati e certificati dall'A.S.Re.M. secondo le procedure del presente Accordo;
 - c) a notificare all'A.S.Re.M. - U.O.C. Bilancio le cessioni perfezionate ai sensi degli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 entro 5 (cinque) giorni dalla stipula;

- Nel caso in cui l'A.S.Re.M. non provveda al pagamento di quanto dovuto nei termini di cui al presente Accordo, l'A.S.Re.M. stessa si impegna a rinunciare espressamente, anche ai sensi dell'art. 1248 cod. civ. ad opporre all'Istituto Finanziario, o ai suoi aventi causa, qualsiasi eccezione di compensazione in relazione a crediti eventualmente vantati, o che vanterà, nei confronti dei fornitori.
La Regione Molise, nell'assegnazione mensile all'A.S.Re.M., definirà l'importo massimo delle risorse da destinare al rimborso dei crediti scaduti certificati di cui al presente Accordo, sulle quali sarà apposto vincolo di destinazione.
- Le parti convengono che non potranno ricadere nell'ambito di applicazione del presente Accordo:
 - i crediti non rientranti nelle tipologie previste dal Decreto Legge n. 185/2008;
 - i crediti certificati che siano stati sottoposti a pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi;
 - I crediti relativi a somministrazione, forniture ed appalti così come previsto dall'art. 9 comma 3 bis del citato decreto legge n. 185/2008, il cui importo sia inferiore a € 10.000,00;
- In caso di inadempimento da parte dell'A.S.Re.M., alle obbligazioni contenute nel presente Accordo, la Regione si riserva la facoltà di procedere al pagamento diretto dei crediti scaduti e certificati, all'Istituto finanziario che ha acquistato i crediti, scorporando la relativa somma dall'assegnazione mensile dovuta all'Azienda Sanitaria;
- Le parti convengono inoltre che, nella eventualità che un credito scaduto certificato (o sua frazione) di uno dei fornitori non possa essere oggetto di cessione a causa: (a) di valutazioni autonome dell'Istituto Finanziario in ordine al fornitore da affidare ovvero (b) dei limiti quantitativi dei *plafond* messi a disposizione dall'Istituto Finanziario, le condizioni di cui al presente Accordo non si applicheranno relativamente a tale credito o frazione di credito (e limitatamente ad esso).
- La durata del presente Accordo è stabilita in anni uno rinnovabile. Alla scadenza, il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno, salvo revoca da una delle parti coinvolte, da comunicare all'altra per iscritto almeno sei mesi prima della predetta scadenza.
- Qualsiasi comunicazione che una parte desideri inviare ad un'altra parte del presente Accordo dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata anche a mano con ricevuta di ritorno (preceduta, ove il mittente lo desideri, da telefax) agli indirizzi specificati per ciascuna parte in epigrafe al presente Accordo ovvero per quanto riguarda l'Istituto finanziario cessionario e ciascun fornitore nel rispettivo atto di cessione.
- Il presente Accordo è aperto all'adesione di tutti i fornitori o associazioni di fornitori, il quale sarà perfezionato attraverso la sottoscrizione dello schema di cui all'Allegato 3.

- Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà risultare da atto scritto firmato dalle parti.
- Il presente Accordo ed i suoi atti esecutivi non hanno effetto novativo dell'obbligazione principale di pagamento dell'A.S.ReM.
- Possono essere assoggettati alla disciplina del presente Accordo tutti i crediti vantati dai fornitori per somministrazioni, forniture ed appalti di importo superiore a € 10.000,00.
- I fornitori o le associazioni di fornitori, anche per il tramite di un Advisor che agisce in nome e per conto dei fornitori che gli hanno conferito mandato, si impegnano a cedere i propri crediti alle condizioni di cui al presente Accordo, agli Istituti Finanziari indicati.
- Ferme le competenze giudiziarie inderogabili, le eventuali vertenze giudiziarie tra le parti in relazione al presente Accordo saranno di esclusiva competenza del Foro di Campobasso.
- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., i fornitori o le associazioni di fornitori, che aderiscano successivamente al presente Accordo, dichiarano di accettare espressamente tutto quanto sopra riportato.

ALLEGATO 1

Oggetto: *Istanza per la cessione dei crediti conforme al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi).*

DATI DEL CREDITORE

a) (persona fisica)

Cognome e Nome
Luogo e Data di Nascita
Residenza (indirizzo completo)
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Riferimenti telefonici
Telefax
E-mail
Coordinate Bancarie (ABI, CAB, numero c/c)

b) (persona giuridica)

Denominazione
Ragione Sociale
Capitale Sociale
Sede legale (indirizzo completo)
Sede operativa (indirizzo completo)
Iscrizione CCIAA
Iscrizione nel Registro delle Imprese
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Legale Rappresentante (Cognome e Nome, Luogo e Data di Nascita, estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza)
Riferimenti Telefonici
Telefax
E-mail
Coordinate Bancarie (ABI, CAB, numero c/c)

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione
Ufficio Competente
Codice Fiscale
Sede (indirizzo completo)
Riferimenti Telefonici
Telefax
E-mail
Altro(riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile all'individuazione dell'amministrazione statale interessata)

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE COMPROVANTI IL CREDITO

Credito complessivo di euro (in cifre e in lettere)
per (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti, nonché numero e data di Repertorio del relativo contratto)

Documenti di Spesa relativi al credito (fattura/parcella/certificato di pagamento/ecc., con indicazione del numero, della data e dell'importo)

Altro (riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile all'individuazione del credito)

Luogo e Data

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di cessione dei crediti.

Luogo e Data

ALLEGATO 3

MANDATO COLLETTIVO

CON PROCURA SPECIALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese _____ in _____ Via _____ n. ____.

Io Dott. _____ Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti notarili Riuniti di _____ ricevo il presente atto a richiesta di:

a) _____, nato a _____ il _____ residente a _____ in Via _____ n. ____ C.F. _____, con sede in _____

b) _____

c) _____

d) _____

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

I suddetti sigg. _____, fatta rinuncia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, mi premettono che:

1. in data _____ Il Direttore Generale _____, (d'ora in avanti l'A.S.Re.M.) ha adottato la delibera n. _____, al fine di rimediare al ritardo nei pagamenti nei confronti dei fornitori per somministrazioni, forniture ed appalti agevolando una operazione di smobilizzo dei crediti che gli stessi vantano nei confronti dell'Azienda Sanitaria così di fatto aderendo alle previsioni del Decreto Legge 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009 art. 9 comma 3 bis e del Decreto Legge n. 78/2009 convertito con Legge n. 102/2009 art. 9 (Provvedimenti anticrisi);
2. I termini della predetta operazione di smobilizzo sono puntualmente definiti nell'ambito di un Accordo Quadro, il cui testo è allegato alla citata delibera, che deve essere sottoscritto dall'A.S.Re.M. e dai fornitori;
3. in particolare tale Accordo prevede l'acquisto pro soluto, da parte di un Istituto Finanziario, ed entro i limiti del plafond accordato, dei crediti certificati dall'A.S.Re.M., da perfezionarsi con cadenza mensile, con previsione di pagamento entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di cessione ed a seguito dell'assolvimento delle formalità di Legge;
4. lo stesso Accordo prevede inoltre la notifica e l'accettazione delle suddette cessioni dei crediti da parte dell'A.S.Re.M. ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del R.D. n.

2440/1923 entro i termini previsti della Delibera Del Direttore Generale n. _____ del _____;

5. il medesimo Accordo prevede altresì il pagamento, da parte dell'Istituto Finanziario, del prezzo di cessione entro 30 giorni dalla data di stipula della cessione dei crediti, dedotte le commissioni, i costi e le spese dell'operazione (mandati, registro, commissioni ecc.) e secondo le modalità indicate nei rispettivi contratti di cessione;
6. l'Accordo suddetto prevede infine l'espressa rinuncia da parte dell'A.S.Re.M., anche ai sensi dell'art. 1248 c.c., ad opporre all'Istituto finanziario, o ai suoi aventi causa, qualsiasi eccezione di compensazione in relazione agli altri crediti eventualmente vantati, o che vanterà, l'A.S.Re.M. nei confronti dei fornitori cedenti;
7. la delibera prevede inoltre che possano essere oggetto dell'Accordo quadro di cui in narrativa, i crediti vantati da fornitori e dai loro cessionari nei confronti dell'A.S.Re.M., per somministrazioni, forniture ed appalti, di importo superiore a € 10.000,00, purché regolarmente certificati dall'Azienda Sanitaria. In relazione ai suddetti crediti, l'A.S.Re.M. ed i fornitori, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro si obbligano affinché si preveda a carico dell'A.S.Re.M., e a fronte della rinuncia da parte dei fornitori agli interessi di mora, alla rivalutazione monetaria, alle spese legali ed altri oneri di sorta, una rimodulazione dei termini di pagamento e la corresponsione di un interesse calcolato sulla base di quanto previsto dall'Accordo.

Tanto premesso

da costituire parte integrante e sostanziale del presente mandato collettivo i componenti nominano e costituiscono loro procuratore speciale la società _____ nella sua qualità di Advisor, con sede in _____ P.I. _____ in persona del Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ residente a _____ C.F. _____ affinché in nome e per conto di esse parti mandanti proceda:

1. Nell'ambito dell'Accordo Quadro citato in premessa il cui testo è allegato alla delibera del Direttore Generale n° _____ del _____, in nome e per conto delle parti mandanti che con il presente atto esplicitamente aderiscono all'Accordo medesimo. Tale Accordo dovrà essere/è stato sottoscritto con L'A.S.Re.M.;
2. ad inoltrare all'A.S.Re.M. le istanze di certificazione dei crediti secondo le modalità previste nella delibera di Giunta _____ n. _____ e nell'Accordo quadro ad essa allegato;

3. a ritirare le certificazioni dei crediti emesse dall'Azienda Sanitaria e predisporre conseguentemente le relative cessioni;
4. alla sottoscrizione dei contratti di cessione dei crediti certificati, aventi per oggetto sia i crediti pregressi, sia quelli futuri, che le stesse parti mandanti vantano e/o vanteranno volta per volta per forniture, somministrazioni ed appalti nei confronti dell'A.S.Re.M., per tutta la durata del predetto Accordo Quadro, al prezzo ed alle condizioni determinate nel predetto Accordo. Detti contratti di cessione saranno stipulati con gli Istituti finanziari indicati e prescelti a insindacabile giudizio dei fornitori;

Per quanto attiene alle modalità di pagamento del prezzo di cessione dei crediti il costituito procuratore ha espressa facoltà di detrarre da detto prezzo di cessione le commissioni, i costi e le spese dell'operazione (mandati, registro, commissioni ecc.) concordati con separato atto, e disporre il pagamento direttamente ai rispettivi beneficiari.

Il nominato procuratore dovrà fare tutto quanto si renderà necessario ovvero opportuno per il completo espletamento dell'incarico conferito, sottoscrivendo accordi e contratti, atti esecutivi, dichiarazioni, rinunce ed atti in genere, rilasciando dichiarazioni e garanzie, usando la diligenza prevista ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, senza che mai si possa eccepire la mancanza o l'indeterminatezza dei poteri, il tutto con promessa di aver fin d'ora ratificato e convalidato il suo operato.

Il nominato procuratore dovrà indicare nei contratti di cessione dei crediti che i pagamenti dei corrispettivi delle cessioni, al netto delle commissioni, dei costi e delle spese dell'operazione (mandati, registro, commissioni ecc.), saranno accreditati sui conti correnti, come segue:

Fornitore 1 _____, con sede in _____ c/c numero _____ intestato a _____ CAB _____
ABI _____ presso Banca _____ Filiale di _____

Fornitore 2 _____, con sede in _____ c/c numero _____ intestato a _____ CAB _____
ABI _____ presso Banca _____ Filiale di _____

Fornitore n-simo _____, con sede in _____ c/c numero _____ intestato a _____
CAB _____ ABI _____ presso Banca _____ Filiale di _____

Il presente mandato collettivo cesserà di avere efficacia quando cesserà di avere efficacia l'Accordo, e fino a quel momento è da considerarsi irrevocabile.

La presente procura speciale, conferita a titolo gratuito e con l'obbligo del rendiconto sarà regolata ed interpretata in conformità al diritto italiano.